

a mossis 2019 Octobreth

19/75/SR04/C5

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E LA VELOCIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO" – "LEGGE CANTIERAMBIENTE".

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, salvo verifica del loro integrale recepimento. La Regione Sicilia chiede inoltre lo stralcio dell'articolo 10 del DDL poiché in contrasto con le proprie prerogative statutarie.

La Conferenza delle Regioni sempre con riferimento alle opere utili alla lotta al dissesto idrogeologico, ribadisce la necessità di poter ricorrere ai mutui BEI per la loro realizzazione.

Proposte di modifica al D.D.L. "Legge CantierAmbiente"

Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019

| | f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno; | f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno; |
|---|---|---|
| dispendiose i spesso i risultati non sono duraturi. | e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; | e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; |
| nateriale del termine "duali" da sostituire con "dunali. E' accoglibile con riserva di verifica da parte del MATTM la proposta di inserimento "della linea di costa" in quanto le opere di incontririme della linea di costa con canto "della linea di costa" in quanto le opere di incontririme della linea di costa cono anche | d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duali e della linea di costa; | d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duali; |
| d) Accordibile to continuione di Caronione? con Caronociano. | c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; | c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle arec instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; |
| civile. | b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, vasehe delle colate, piene, searicatori e argini, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; | b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, vasche delle colate, piene, scaricatori e argini, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle mondazioni e dagli allagamenti; |
| mare". h) accordibile con riserva di vabitazione in quanto proposta perconuta della Protezione. | a) la-le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti; | a) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide; |
| Accoglibile nella riformulazione che segue: | Le tipologie di Gli-interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio sono i le seguenti: | Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio sono i seguenti: |
| Non Accoglibile dal MATTM che ritiene opportuno avere chiarezza sulla totalità degli interventi sul dissesto. | Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24 quater del decreto legge 23 culchre 2018, n. 119 che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario | Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018. n. 119 che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario |
| Accoglibile | Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie giù assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al eofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti | Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, noncibi le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie giù assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. |
| | | 2. Ciascun Commissario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma I, predispone un Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito Programma, in coerenza con i piani distrettuali di bacino. |
| la proposta emendativa andrà inserita all'art. 11, comma 4, quale norma di chiusura così riformulata: I commissuri di cui all'art. 1, comma 1, dello presente legge subentrano nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. | I commissari di cui al comma 1, subentrano nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo istituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. | |
| Accoglibile: in sintonia con la <i>ratio</i> del presente provvedimento. | 1. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale. | 1. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azzione triennale. |
| Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 |
| | | Art. I - (Programma d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvagnardia del territorio) |

N

| 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani amnuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, nonche gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma. | 1. Il Programma di cui all'articolo I è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione. Il Programma è contestualmente trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Cabina di regia interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018. n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018. n. 130. | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 | Art. 2 - (Procedure per l'adozione del Programma) | | | 5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). | 4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, il mantenimento o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento, i miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché lavori complementari necessari per rendere l'opera efficace e fruibile. | g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesso idrogeologico e di difesa del suolo. |
|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
| 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate nello stato di previsione della Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, nenché gli eventuali accerdi volti a definire le medalità di gestione degli interventi, la loto rimodulazione, l'utilizzo delle oconomie finali o da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma. | 1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto, previo parere del Segretario dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la cocrenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione. | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | | proprie funzioni, appartenente agil enti di cui il Commissario può avvalersi; cal terrenti commissariali», gli interventi inseriti nel Programma d'azione triennale approvato, e negli Accordi di Programma e Procedimentali sottoscritti fra le Regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché nel Fondo di Progettazione. | 6. Ai fini della presente legge si intende per: «Soggetto attuatore», la persona fisica individuata dal Commissario a cui possono essere delegate in tutto o in parte le funzioni commissariali; | 5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, giù avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valore sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per le sviluppo e la coesione (FSC). | 4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, eostituiscono imoltre lavori sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi-inglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile | g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo. |
| Accoglibile Accoglibile con la seguente riformulazione "nonche gli attri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle econonie finali e da ribasso d'assa e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma." | Accoglibile | Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | | | Non Accoglibile in quanto le definizioni potrebbero ridurre la portata operativa della norma e la flessibilità delle soluzioni adottate dalle regioni. | Non Accoglibile in quanto il MEF e l'Agenzia di Coesione la rilengono necessaria per salvaguardare gli interventi già in corso e le programmazioni sul dissesto già inserite nei patti territoriali. | Accoglibile | |

di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità 3. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità può essere disposto uni Commissione, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

evvere oppure che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione regioni, ecerenti con la pianificazione di distretto anche in assenza di coerenza con la alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e parte del Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare e comunque prima Pianificazione di distretto successivamente all'approvazione del Programma da nel limite sopraindicato, dovranno acquisire la coerenza od essere inseriti nella Commissari in relazione a documentate necessità. Gli interventi indicati dalle regioni, Pianificazione distrettuale, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati dell'avvio dei lavori realizzativi dell'intervento stesso finalizzati sia alla

presente legge con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma. i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di gennaio 2017, n. 21.-A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 3 del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del disponibili per l'annualità 2019, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse richieste prioritarie dei commissari. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della l'avvio del piano per il 2019, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle Autorità di bacino e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è consentito province autonome da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente

o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma. i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di

La rimodulazione degli interventi e l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta può essere disposto dai Commissari, dandone comunicazione al Ministero Non Accoglibile perché non coerente con la modifica definita nel comma precedente

Non Accoglibile: si prevede tuttavia l'eliminazione del termine "ovvero" dal testo del DDL

sostituzione con "anche in assenza di coerenza con la Pianificazione distrettuale" Non Accoglibile la cancellazione di "coerenti con la pianificazione di distretto" e la sua

Non Accoglibile la proposta di inserimento dell'ultimo periodo Accoglibile l'inserimento di "gli obiettivi della" dopo la parola "coerenti con"

Accoglibile con la seguente riformulazione: "e degli altri atti eventualmente adottati"

Art. 3 – (Peteri e compiti del Commissario

gennaio 2017, n. 21. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 3. del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del disponibili per l'annualità 2019, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente

mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante

l'utilizzo delle risorse

presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del richieste prioritarie dei commissari. A tal fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della l'avvio del piano per il 2019, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è consentito province autonome da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Autorità di bacino e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse

Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50. essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, attuatori. Al Soggetto Attuatore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti Commissario, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l. Per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il

2. Il Soggetto Attuatore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di europea in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, delle provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con

Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il operano secondo specifiche disposizioni impartite dal Commissario. Al soggetto giorni dall'approvazione degliindividua può delegare le proprie funzioni e poteri, anche solo in parte, entre-trenta Commissario, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, amministrazioni, enti e società di cui al successivo art. 6, comma 1. legislativo 18 aprile 2016. n. 50. Gli enti avvalsi sono individuati nell'ambito delle incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 4, del decreto attuatore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un interventi, ad uno o più soggetti attuatori o enti avvalsi che

dell'Unione europea in materia di affidamente di contratti pubblici relativi a lavori, servizi deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 2. Il Commissario, anche tramite i soggetti attuatori o gli enti avvalsi delegati, nomina e formiture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. Il Commissario provvede in gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, degli organi ordinari e straordinari. A tal fine emana all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi

Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019

Non Accoglibile in quanto vanificherebbe la portata della norma, il Commissario non può cui è stato individuato, i tempi di realizzazione degli interventi sono stati più celeri attuatore non debba essere una facoltà in quanto l'esperienza ha dimostrato che nei casi delegare le proprie funzioni. Il MATTM ritiene inoltre che l'individuazione del soggetto

Accoglibile con la seguente riformulazione:

del patrimonio culturale e del puesaggio antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. comunque della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi vigente în materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto realizzazione degli interventi. Il Commissario provvede in derogu ad ogni disposizione approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e "2.Il Soggetto Attuatore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela

| | Salvaguai uta e la protezione dene coste dei Friun Venezia Giuna, i nvem chimici ut | |
|---|---|---|
| <i>X</i> | uano a valere, ai fini | |
| | fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (di cui al comma 1, lettera a, dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nº 152), nelle more | |
| Non Accoglibile in quanto ritenuto non pertinente in detto DDL | 8. «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei materiali di escavo di | |
| Accoglibile qualora non venga insertio nella conversione in legge del decreto "sblocca cantieri" Il testo del DDL potrà essere coordinato con la medesima norma prevista nel DL Sbocca cantieri | 7. Per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale i termini previsti nella parte II, titolo III, del Dlgs del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà | |
| Accoglibile ma con riserva di confronto con il Ministero dell'Interno. N.B. la proposta contenuta nel DDL richiama una norma attivabile in ordinario e, pertanto, non costituisce una norma acceleratoria | interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che la netificazione dell'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, il cronoprogramma presumivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati, venga pubblicata nell'albo pretorio dei comuni interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni; detta pubblicazione deve intendersi sostitutiva delle notifiche di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15. nelle forme dell'articolo 140 del codice di precedura civile in quanto compatibiti, individuando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei proprietari dei terreni interessati. In ogni caso, espia dell'autorizzazione è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trovano le area interessate od un suo estratto è pubblicato sulla Cazzetta Ufficiale. | interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che la notificazione dell'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati avvenga, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, nelle forme dell'articolo 150 del codice di procedura civile in quanto compatibili, individuando i modil più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei proprietari dei terreni interessati. In ogni caso, copia dell'autorizzazione è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trovano le arce interessate ed un suo estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. |
| | 6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle arce | 6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree |
| | | 5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistera e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà. |
| Non Accoglibile: il raddoppio dei termini è frutto di una scelta politica quale clausola di garanzia per i beni culturali. Accoglibile la cancellazione di "limitatamente agli interventi approvati" Non accoglibile l'inserimento di "anche attraverso gli enti avvalsi" | 4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano la dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competeraza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitetamente agli interventi approvati. Qualora il Cemmissario Il soggetto attuatore lo ritenga necessario, procede a convocare, anche attraverso gli enti avvalsi, la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni. | 4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano la dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento linitatamente agli interventi approvati. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni. |
| Accoglibile | In deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esseutiva e dell'esceuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/1E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esceutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avvirare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esceuzione degli interventi nello more dell'erogazione delle risorse assegnate agli suessi. | 3. In deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appatti pubblici. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appatto. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi nelle more dell'erogazione delle risorise assegnate agli stessi. |
| Riserva di valutazione in merito alla cancellazione di "approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi" | generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. | |

| Non Accoglibile | I. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i seggetti attuatori in raccordo con i commissari i commissari o loro delegati, per il tramite dei propri sistemi informatici gestionali, monitorano gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli finalbili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i | I. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i commissari monitorano, per il tramite dei rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonche le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale dell Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i programmi di cui |
|---|---|--|
| Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 |
| | | Art. 5 – (Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati) |
| Accoglibile per espressa indicazione della Ragioneria Accoglibile per espressa indicazione della Ragioneria Non Accoglibile in quanto se è un intervento finanziato su risorse CIPE la competenza è della Presidenza del Consiglio dei Ministri . | 3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorquando gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei rispettivi sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. 1), legge 23 dicembre 2014, n. 190, evvere oppure nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione. | 3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. 1), legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione. |
| | | 2.Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di sviluppo e coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di m itigazione ciel rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 |
| Non Accoglibile | 1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministere dell'ambiente e della nuela del territorio e del mare. | 1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
| Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 |
| | | Arl. 4 - (Modaftá di stilizzo e trasferimento delle risorse) |
| | riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto 15 luglio 2016, n. 173 del Ministero dell'ambiente e della Tutela Del Territorio e del Mare, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Al fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico (HgS, conosciuto come cinabro o cinabrite o cinnabarite) e comunque non mobile, determinata tramite norme tecuiche nazionali o internazionali o con metodi alternativi, per i quali è stato opportunamente verificato il rispetto dei criteri minimi di equivalenza dalla competente ARPA-FVG, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s., di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del predetto decreto. I limiti della tabella 2.5 dell'allegato tecnico del percerto 15 luglio 2016, n. 173 sono considerati comunque rispettati, in quanto il softuro mercurico è stato escluso dai composti inorganici del mercurio (identificati dal numero della sostanza genicolose") e non è presente tra le altre sostanza samonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanza samonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanza samonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanza samonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanza samonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanza samonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanza superificate nella medesima tabella contenuta nell'allegato VI del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008. | |

renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i

| Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 | Art. 7 - (Misure di sostegno alla progettazione) | 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 163 e nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva ammale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. | 4. Al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i commissari. le competenti strutture ministeriali e le autorità di bacino, di fungere da collettore delle istanze locali per assicurare, in caso di necessità, interventi immediari e tempestivi, nonché di presidiare il funzionamento delle attività di cui alla presente legge e monitorare mensilmente l'effettivo impegno delle risorse stanziate, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. La Segreteria tecnica è composta da 7 consulenti esperti, estranei alla Pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, contratti pubblici, nominati, con decreto del | 3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a valere delle risorse stanziate per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento a carico dei relativi quadri economici. | 2. Ciascun Commissario, mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisce Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. | I. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di bacino, nonché di tutti i soggetti pubblici, dotati di specifica competenza tecnica. | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 | all'articolo, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP). Art. 6 - (Assistenza lecnica al Commissario) |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | | | pubblici, nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascum componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300,000 euro per ciascumo degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. | | 3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, unitamente ai compensi per i soggetti attuatori di cui all'art. 3, comma 1, qualora esterni alla pubblica amministrazione e ai costi necessari per il funzionamento degli uffici del Commissario, sono posti a valere delle risorse stanziate per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento a carico dei relativi quadri economici. | 2. Ciascun Commissario, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può costituire specifici Nuclei Operativi di Supporto (NOS), che potranno essere composti da: personale reclutato tramite convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa; personale in avvalimento scelto tra le strutture indicate al comma 1; personale a contratto di comprovata esperienza nei settori d'interesse. | I. Per le attività di programmazione, progettazione degli interventi, per le procedure di affidiamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico- amministrativo connessa alla programmazione, progettazione, all'affidiamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario può avvaleresi delle strutture del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., della società RFI S.p.A., delle Comunità Montane, dei consorzi di bonifica, dei consorzi industriali e delle autorità di bacino, nonché di tutti soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni, e delle società a totale capitale pubblico, dotati di specifica competenza tecnica. | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | programmi di cui all'articolo, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP) provvisorio. |
| Esto riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | | | 153N | Accoglibile | Accoglibilé, ci si rimette alle valutazioni del MEF su eventuali impatti economico- ti finanziari | Non Accoglibile in quanto trattasi di un organismo ritenuto necessario quale interfaccia ministeriale presso la Regione; eventualmente il Nucleo può anche coincidere con la struttura di supporto del Commissario. La Accoglibile con la riformulazione che segue: "2. Ciascun Commissario, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisce Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia al fine di supportarili nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge." | di Accoglibile con la riformulazione che segue: ii La prina occorrenza del termine "programmazione" è sostituita da "propedeutiche all' élaborazione del Programma di cui all' art. I nonché per le attività di" ii La seconda occorrenza del termine "programmazione" non è accolta le e, c, c. Accoglibile tranne la menzione ai Consorzi industriali. | Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | ii |

| la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli amni 2019, 2020, 2021, cui confluiscono altresì le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. | idrogeologico di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è sichiche, peresso il Ministero dell'ambiente e della tutelo del territorio e del ma re, il Fondo per il finanziamenno della progettazione degli interventi per la miligazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio viene alimentato con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, eui confluiscono altresi le riscrice disponibili del Fondo di eui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. | di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il MEF ha proposto una riformulazione nel modo che segue: "Al fine di consentire le necessarie attività progettuali connesse agli interventi per il dissessio idrogeologico è istituto, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del nui re, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la miligazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione peri ad euro 35 milioni di euro per ciscasuno degli anni 2019, 2020, 2021, cui confluiscono aunuadmente altresi le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221" |
|---|---|---|
| 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 | | |
| 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le risorse per l'anno 2019 sono ripartite e immediatamente erogate quali contributi ai commissari per il finanziamento della progettazione degli interventi individuati dai medesimi quali prioritari, sulla base delle richieste già pervenute dai commissari e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016. | | |
| Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio | | Chiesto dal MEF l'inserimento dopo la parola bilancio di "anche in conto residui" |
| Art. 8 - (Green Manager) | | |
| Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 I. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, individuano un "green manager" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio. | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legisilativo 30 marzo 2001 n. 165, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambiontale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, individuano un "green managen" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio | Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 Non Accoglibile la cancellazione dell'intero articolo. |
| In particolare, il "green manager": a) promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile; b) sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico; | 2. In particolare, il "green manager": a) — promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile; b) — sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico; | |
| | promuove la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente, nonché specifiche azioni di sensibilizzazione al (fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia d) limitatamente agli enti regionali, monitora l'attuazione del Programma di cui | |
| | all'articolo 1, predisponendo una relazione tramestrale sullo stato delle attività poste in essere con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS). | Accoglibile solo la cancellazione della lettera d) |
| ente e della tutela del territorio e del mare, di concerto ministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei economico ed il Ministero dell'economia e delle compiti, i requisiti e i criteri professionali per la | 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sono defil·liti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione dei "green manager". | |
| 4. All'articolo 22, comma L della legge 24 novembre 2000, n. 340, e all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la parola: "mobility" è sostituita con la commente communi | 4. All'articolo 22, comma L della legge 24 novembre 2000, n. 340, e all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la parola: "mobility" è sostituita con la securante creen! | |

| disponibili a legislazione vigente. | di soggetto attuatore. 5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. 5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma re, con sede presso il medesimo Ministero. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ella citicità di caratteo della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ella citicità di caratteo della finanza pubblica. | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | osi dei rispettivi enti di governo d'ambito, e i commissari di cui del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, bre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente rio e del mare e al Dipartimento della Razioneria generale dello | 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari di cui all'articolo 7, commi 7, 7-bis, 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 1 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il commissario unico di cui al comma 1 subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere. | 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 201 7/218 1, al commissario unico di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché le ulteriori procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche. | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 | ART. 10 - (Disposizioni in meteria di adegnamento dei sistemi di collettamento, fognatura e deparazione) | I. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "interventi di cui al comma I," sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio,". | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 | ATL 9 = [Modellathe all art. 9 and decreto-legge 12 settlember 2014, n. 133) |
|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Sbis. Per gli interventi di cui al comma 1 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità di | | valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 43 gronti dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento del le procedure l'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/218 1, precisando, per ciascun agglomerato la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti diffici regionali e degli sindevento d'ambito, provvede da una ricognizione del piani e del progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello sind di attarzione desili interventi efferimendo accele una ricognizione dello sind di amazione desili interventi. | 3. Le-regioni, arvalendosi dei rispettivi Gli enti di governo d'ambito, e i commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dinartimento della Rassioneria | | | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | urs e deputatione) | | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | |
| Accoglibite | sono individuate, le risorse | | Non Accoglibile | Non Accoglibile | | La Regione Sicilia ha preamunciato l'espressione di parere negativo ove il testo dell'art. 10 permanesse, in quanto contrastante con la normativa regionale e con la figura commissariale già istituita che ha posto in essere atti che a suo giudizio andrebbero vanificati. Il MATTM si riserva la valutazione ma chiede l'invio della proposta al coordinamento delle Regioni | Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | | | Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | |

| 3. Ovunque ricorrano i richiami ai poteri commissariali di cui all'articolo 10, del decreto- legge n. 91 del 2014, devono intendersi agli articoli 3, 4, 5. e 6 della presente le gge. | Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 1 64; b) i commi 2-ter, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. | | 1. Entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo di programmazione, i commissari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione degli interventi programmati con l'indicazione dei tempi di realizzazione ovvero dei motivi che non hanno consentito o non consentono la realizzazione dell'intervento. Sulla base delle relazioni commissariali nonché delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 130, proposte operative di semplificazione e dirette a riprogrammare la tipologia e la localizzazione degli interventi al fine di elaborare il terzo ciclo di programmazione. Le funzioni commissariali cessano comunque al completamento del terzo ciclo di programmazione. | Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019 | Art. 11 - (Disposizioni finali e abrogazioni) | c) al comma 10, dopo le parole " del ciclo delle acque", sono aggiunte le seguenti: di cui uno scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, professori ordinari in materie giuridiche e dirigenti generali dell'Amministrazione statale dotati di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale." | b) al comma 9, dopo le parole "apposite convenzioni", sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid S.p.a., nonché": dopo le parole "nell'ambito delle aree di intervento", sono aggiunte le seguenti: "e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente,": | a) al comma 2, dopo le parole "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: "o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni." | 7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017. n. 18, sono apportate le seguenti modifiche: | 6. Ai fini dell'attuazione dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3, a seguito del provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-his e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n.133 del 2014, e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento. | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|
| | 2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; b) i commi 2-ter, 3, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. | Fermo restando quanto stabilito negli Accordi di Programma sottoscritti fra le Regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 7 del derreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quanto disposto nel decreto di assegnazione del Fondo di Progettazione di cui all'art. 3 della presente legge 28 dicembre 2015, n. 221, le norme acceleratorie di cui all'art. 3 della presente legge si applicano a tutti gli interventi commissariali ricompresi nei predetti atti. | I. Entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo di programmazione triennale, i commi ssan trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione degli interventi programmati con l'indicazione dei tempi di realizzazione ovvero dei motivi che non hanno consentito o non consentiono la realizzazione dell'intervento. Sulla base delle relazioni commissariali nonché delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla 16 novembre 20 18, n. 1 30, proposte operative di semplificazione e dirette a riprogrammare la tipologia e la localizzazione degli interventi a fine di elaborare il terzo ciclo di programmazione triennale. Le funzioni commissariali cessano comunque al completamento degli interventi facenti parte del terzo ciclo di programmazione triennale. | Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019 | | | | | | | Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. |
| | Accoglibile l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 | Accoglibile | Accoglibile- | Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019 | | · | | | | | |

| | | | | Art. 12 Norme di salvaguardia e disposizioni per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta |
|---|--|--|---|--|
| 4. Gli interventi sono disposti direttamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Autonoma della Valle d'Aosta sulla base del rispettivo ordinamento. | 3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta le risorse finanziarie previste dal presente decreto sono trasferite, con vincolo di destinazione per gli interventi ammessi a finanziamento, al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale e regionale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalità concordate tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la singola Provincia e Regione Autonoma interessata e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali e regionali di contabilità. | 2. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta i poteri dei Commissari delegati di cui al presente decreto sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale e regionale. | 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta compatibilmente presente legge" con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. | di Bolzano e per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta |
| 4) Non accoglibile. | 3) Non accoglibile | | Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Province autonome Accoglibile con la sostituzione ai commi 1 e 2 di "al presente decreto" con "alla o e di Bolzano e alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta compatibilmente presente legge" pettivi statuti e le relative norme di attuazione. | |

